



CITTA' DI CIVITELLA DEL TRONTO

Provincia di Teramo

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta del 30-12-20 Numero 30

**Oggetto: REVISIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31.12.2019
AI SENSI DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175**

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 16:00, presso la Sede Comunale, alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
DI PIETRO CRISTINA	Presente in videoconf erenza	MARCELLINI GABRIELE	Presente in videoconf erenza
DE DOMINICIS RICCARDO	Presente in videoconf erenza	SPECA STEFANO	Presente in videoconf erenza
D'ALESSIO BARBARA	Presente in videoconf erenza	DI CARLO ALBERTO	Presente in videoconf erenza
De Gregoris Cinzia	Presente in videoconf erenza	MARCOZZI STEFANO	Presente in videoconf erenza
DI LORENZO GENNARINO	Presente in videoconf erenza	Di Giacomo Piergiuseppe	Presente in videoconf erenza
TULINI MARIO	Assente	Di Giacomo Domenica	Presente in videoconf erenza
Cristofari Jacopo	Presente in videoconf erenza		
Assegnati 13		Presenti n. 12	
In carica 13		Assenti n. 1	

Assessori esterni	Pres. / Ass.
--------------------------	---------------------

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c.4 a, del T.U. n.267/2000) il Segretario Comunale Dott. Giampaolo Paolucci.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. DI PIETRO

CRISTINA, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita i consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Sindaco dà la parola all'Ass. Marcellini, il quale illustra la proposta di deliberazione relativa alla revisione delle partecipazioni societarie al 31.12.2019, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Quindi, precisa che si tratta di un atto dovuto in base alla vigente normativa, anche se non ci sono state variazioni nelle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Civitella del Tronto rispetto all'anno precedente. Infine, segnala il parere favorevole reso in merito dal Revisore dei conti. Non essendoci interventi, il Sindaco pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 34 del 30.10.2017, avente ad oggetto *“Revisione straordinaria, ex art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Civitella del Tronto Approvazione del piano di razionalizzazione secondo il modello standard fornito dalla Corte dei conti”*, con la quale si stabiliva:

- *di approvare la revisione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Civitella del Tronto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., come definita nel piano predisposto secondo il modello standard trasmesso dalla Corte dei conti ed allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *di dare atto che, a seguito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato piano, dettagliata per ciascuna partecipazione societaria detenuta, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;*

RICHIAMATA la deliberazione di C.C. n. 46 del 27.12.2019, avente ad oggetto *“Revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Civitella del Tronto”*, con la quale si stabiliva:

- *di approvare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Civitella del Tronto, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;*
- *di dare atto che, a seguito della ricognizione risultante nell'allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;*

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) ed, in particolare, l'art. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), il quale dispone:

- *al comma 1, “Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna*

partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.”;

- *al comma 2, “I piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4;*
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.”;*
- *al comma 3, “I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.”;*
- *al comma 4, “In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.”;*
- *al comma 5, “I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.”;*
- *al comma 6, “Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.”;*
- *al comma 7, “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.”;*
- *al comma 8, “Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”;*
- *al comma 9, “Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle*

imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”;

VISTI gli “Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)”, pubblicati da MEF - Dipartimento del Tesoro e Corte dei conti, dall'esame dei quali si prende atto che:

- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2019, gli adempimenti a carico delle Amministrazioni previsti dall'art. 20 del TUSP si integrano con quelli stabiliti dall'art. 17 del D.L. n. 90 del 2014 per la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti condotta dal Dipartimento del tesoro e condivisa con la Corte dei conti;
- attraverso l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it> sono acquisiti sia l'esito della razionalizzazione periodica sia i dati richiesti ai fini del censimento annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti nominati negli organi di governo delle società ed enti;
- pertanto, saranno oggetto di comunicazione: 1. tutte le partecipazioni dirette detenute in società ed enti, in maniera del tutto analoga ai precedenti censimenti annuali condotti dal Dipartimento del tesoro; 2. tutte le partecipazioni indirette detenute in società per il tramite di società controllate o di organismi controllati dall'amministrazione. Non sono considerati “organismi tramite” i soggetti che rientrano nel perimetro soggettivo del TUSP, dal momento che spetterà a questi ultimi l'onere di censirle e di sottoporle a revisione periodica;
- con riferimento alle società e agli enti censiti, come per le passate rilevazioni annuali del Dipartimento del tesoro, saranno richiesti dati relativi all'anagrafica e al bilancio, informazioni sui servizi svolti in favore dell'amministrazione e sui flussi finanziari iscritti nel bilancio dell'amministrazione derivanti dal rapporto di partecipazione.
- le amministrazioni saranno tenute, inoltre, a comunicare le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo in società ed enti, siano partecipati o meno.

ACCLARATO che tutti gli Enti territoriali della Regione Abruzzo che gli atti relativi alla revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute, oltre che tramite l'applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>, devono essere parallelamente trasmessi anche mediante l'applicativo “Con.Te”, fornendo, a tal fine, le necessarie indicazioni operative in merito al corretto caricamento e invio della documentazione;

DATO ATTO le partecipazioni del Comune di Civitella del Tronto da prendere in considerazione per l'adempimento annuale di revisione di cui all'art. 20 del TUSP sono

quelle già sottoposte a ricognizione nella revisione ordinaria ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 effettuata con deliberazione di C.C. n. 46 del 27.12.2019, vale a dire:

- 1) quella nella Ruzzo Reti S.p.A. – diretta, con quota del 2,27%;
- 2) quella nella Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli Co.Tu.Ge. – diretta, con quota del 10,00%;
- 3) quella nella Società Consortile Gran Sasso Laga Srl – diretta, con quota del 0,57%;
- 4) quella nella Innovazione SpA in liquidazione – diretta, con quota del 1,00%;
- 5) quella nell'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico), succeduto all'ATO n. 5 Teramano in liquidazione – diretta, con quota del 2,00%;

DATO ATTO CHE:

- la Società Innovazione in Liquidazione non presenta bilanci dal 2015 in quanto non riesce ad approvare il bilancio finale di liquidazione per l'assenza del socio di maggioranza (ARAP Azienda Regionale per le Attività Produttive) e che pertanto non è possibile in alcun modo alienare la quota posseduta;
- l'ERSI Abruzzo (Ente Regionale Servizio Idrico) è l'ente pubblico regionale succeduto all'ente d'ambito ottimale ATO n. 5 Teramano in liquidazione, il consorzio obbligatorio di funzioni composto da quaranta Comuni che è già stato posto in liquidazione e dove, peraltro, dal 2014, a seguito delle delibere di AEEGSI (oggi ARERA) 46/2014/IDR e 490/2014/R/IDR tutte le spese di funzionamento dell'ATO venivano poste a carico del Gestore esentando del tutto dalla partecipazione finanziaria i Comuni aderenti;
- la Società BORGHI SCARL è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Camera di Commercio in data 9 novembre 2015;
- la Società Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Teramo, è stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio di Teramo in data 7 aprile 2014 con causale “fusione mediante costituzione di nuova società” con la costituzione dell'A.R.A.P. Azienda Regionale Attività Produttive di diretta emanazione regionale con totale controllo della stessa;
- la Società GRAN TERAMO Società Consortile a R.L., stata cancellata dal Registro Imprese della Camera di Commercio in data 31 dicembre 2015.

TENUTO CONTO:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

DATO ATTO che sussistono i requisiti previsti dal D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. per il mantenimento delle partecipazioni di questo Comune nelle società Ruzzo Reti S.p.A., Consorzio Turistico del Comprensorio dei Monti Gemelli, Società Consortile Gran Sasso Laga Srl ed Innovazione SpA;

VERIFICATO, in base a tutto quanto suesposto, che non sussistono motivazioni per l'alienazione o per altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere ad approvare la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di

Civitella del Tronto, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI, sulla proposta relativa alla presente deliberazione, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITO il parere favorevole reso dal Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESA la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il vigente regolamento sul funzionamento di questo Organo;

CON VOTI favorevoli n. 12, contrari nessuno, astenuti nessuno, su n. 12 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del deliberato;
2. DI APPROVARE la revisione ordinaria, ex art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., delle partecipazioni possedute dal Comune di Civitella del Tronto al 31/12/2019, come definita e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica allegata alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI DARE ATTO che, a seguito della ricognizione risultante nell'allegata relazione tecnica, allo stato attuale non sussistono motivazioni per l'alienazione o altra operazione di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da questo Comune;
4. DI INDIVIDUARE il Responsabile dell'Area Finanziaria, Dott. Germano Mignini, quale "Responsabile per la comunicazione dei dati" e di demandare al medesimo tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti alla presente deliberazione ed, in particolare, le trasmissioni obbligatorie:
 - alla competente struttura del MEF - Dipartimento del Tesoro – mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
 - alla Corte dei conti - Sezione regionale di Controllo per l'Abruzzo – mediante l'applicativo "Con.Te";

Il Consiglio Comunale successivamente, con separata votazione che riproduce il medesimo esito della precedente, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, è sottoscritto come segue:

Il Sindaco
DI PIETRO CRISTINA

Il Segretario Comunale
Dott. Giampaolo Paolucci